



CONFINDUSTRIA BERGAMO

## News

14 Ottobre 2020

SICUREZZA  
LAVORO E PREVIDENZA  
CSR  
TERRITORIO  
DIREZIONE

# Covid19. DPCM 13 ottobre 2020

### Per info

Cavalleri Roberta  
Tel. 035 275 214  
[r.cavalleri@confindustriabergamo.it](mailto:r.cavalleri@confindustriabergamo.it)  
Pandolfi Luca  
Tel. 035 275 381  
[l.pandolfi@confindustriabergamo.it](mailto:l.pandolfi@confindustriabergamo.it)  
Bassanelli Laura  
Tel. 035 275 217  
[l.bassanelli@confindustriabergamo.it](mailto:l.bassanelli@confindustriabergamo.it)

### Allegati

[dpcm\\_13\\_10\\_2020\\_a...](#)  
[dpcm\\_13\\_10\\_2020.pdf](#)

Con il DPCM adottato oggi ed in vigore da domani 14 ottobre, il Governo ha confermato la linea già prevista nel DL 125/2020, che impone un aggravio delle misure di contenimento del contagio con specifico riguardo in particolare all'obbligo dell'uso della mascherina, alle limitazioni delle feste nei luoghi chiusi e all'aperto, alle restrizioni alle attività dei servizi di ristorazione.

In particolare, per quanto di interesse:

- è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.”;
- si ribadisce l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e dell'igiene costante delle mani;
- i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
- ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, sono altresì parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o

comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;

- sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;
- le attività dei servizi di ristorazione sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tali attività potranno essere esercitate nei limiti e alle condizioni previste dai protocolli adottati dalle Regioni o dalla Conferenza della Regione.

In continuità con quanto previsto dal DPCM 7 agosto, vengono confermate le misure di contenimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali già contenute nei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, il protocollo condiviso di regolamentazione per i cantieri, del 24 aprile 2020 (allegato 13), e il protocollo condiviso di regolamentazione per il settore dei trasporti e della logistica del 20 marzo 2020 (allegato 14).

Viene inoltre razionalizzata la disciplina riguardante le limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, attraverso l'incorporazione nel testo del DPCM delle ordinanze del Ministero della salute riguardanti l'obbligo del tampone (molecolare o antigenico) nel caso di soggiorno o transito in taluni Paesi o territori, ora indicati all'elenco C dell'allegato 20 (art. 6 comma 6 DPCM 13 ottobre 2020). Al fine di verificare la nuova classificazione dei Paesi per elenchi (A, B, C, D, E, F) si veda allegato.

**Il DPCM entra in vigore il 14 ottobre e rimane efficace sino al 13 novembre prossimo.**